



COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. del

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Ordinanza per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto - Brindisi. Tratto di competenza del Comune di Villa Castelli.

IL SINDACO

- **VISTA** la nota del 21/05/2026 della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale – Bari S.O. Unità Territoriale Bari della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), acquisita con Prot. n. 6318 del 21/05/2026, con la quale viene richiesto alle Amministrazioni interessate, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11/07/1980 n° 753, l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo, durante il periodo di "grave pericolosità" a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombre da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario e nel caso di terreni destinati a bosco almeno 50 mt. dalla più vicina rotaia;

- **CONSIDERATO** che il periodo di "grave pericolosità" è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Taranto-Brindisi e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

- **VISTI** gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n° 753 dell'11/07/1980 di seguito riportati:

- **art. 52** *"Lungo i treccati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, che è da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze possono essere diminuite di metri 1 per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggior di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell'altezza massima

raggiungibile aumentata di metri 2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro e dal piede del rilevato.

(.....) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”.

- art. 55 *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36”;

- art. 56 *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale, deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.*

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri a dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentato a metri enti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”;

- CONSIDERATO che l’inosservanza del D.P.R. n. 753 dell’11/07/1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l’incolumità pubblica per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio, qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

- RITENUTO, pertanto, di procedere con urgenza all’emissione di apposita Ordinanza affinché tutti i possessori delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all’interno del territorio comunale di Villa Castelli, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all’asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della normativa richiamata;

- RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di provvedere in merito;

- CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge 241 del 07/08/1990;

- VISTI gli artt. 7 bis (sanzioni amministrative e 54 (attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni adottate,

ORDINA

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Villa Castelli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

- a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n° 753 dell'11/07/1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
- b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente Legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., all'Ufficio Patrimonio e Ambiente del Comune di Villa Castelli;
- d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature della sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56.

AVVERTE

- **che** l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in misura da € **25,00 a € 500,00**;
- **che** in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente Ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da € **150,00 (centocinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)**.
- **che** in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

DISPONE CHE

- **la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine**, ciascuna per le proprie competenze, provvedano a far rispettare la presente Ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.
- **R.F.I. (Rete Ferrovia Italiana)**, in qualità di proprietaria della ferrovia sita in territorio di Villa Castelli, segnali tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto delle presente Ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.villacastelli.br.it) e sia immediatamente eseguita.

L'invio di copia della presente:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi;
- alla Questura di Brindisi;
- al Comando di Polizia Locale – Sede;
- al Comando Stazione Carabinieri – Sede;
- al Comando Regionale CC Forestale Puglia;
- a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana presso la Direzione territoriale di Bari.

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

Li 21/05/2026

Il Sindaco
f.to **Giovanni BARLETTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 704

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 21/05/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/05/2026

Il Sindaco
f.to **Giovanni BARLETTA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Villa Castelli, 21/05/2026
